

R.G. 88/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott.ssa Giulia Zoncheddu	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 CCI

**per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da
MICHELE SERPICO
(c.f. SRPMHL85A27F205J)**

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che con ricorso del 27.10.2025, depositato il 6.11.2025, MICHELE SERPICO ha chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio; rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (Palazzo Pignano, CR); rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento del debitore ricorrente; lo stesso può contare solo sull'entrata del proprio reddito da lavoro, per € 1700,00/€ 1800,00 al mese e non ha un immobile; con questa entrata, deve far fronte al mantenimento del proprio figlio di 3 anni e della propria moglie, che non lavora; deve far fronte altresì ad un'esposizione debitoria complessiva ammontante a circa €



100.000,00 – derivante prevalentemente dalla propria attività lavorativa-, che comporta per esso il subire ogni mese due cessioni del quinto, dell'importo complessivo di circa € 500,00, ed il pignoramento del quinto dello stipendio, per € 150,00, da parte dell'Agenzia delle Entrate;

rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;

rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato avv. Paola Gerola, dell'o.c.c. delle Camere di Commercio della Lombardia, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, che relaziona in ordine alle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

rilevato che, per fare fronte ai propri debiti,

il debitore offre la propria autovettura tg GC061AZ e quota parte del proprio stipendio, determinata come da separato decreto del Giudice delegato, per 3 anni;

ritenuto che il debitore vada autorizzato ad utilizzare detta autovettura ai sensi dell'art. 270 lettera e) CCI;

ritenuto che vada disposta la sospensione delle assegnazioni di quota dello stipendio in essere, in particolare di quella disposta a favore dell'Agenzia delle Entrate; per quanto sia vero che, in materia di procedura di liquidazione controllata del patrimonio, neanche il CCI abbia introdotto una norma analoga all'art. 44 l.fall./144 CCI, norma da cui la giurisprudenza fa discendere l'inefficacia dei pagamenti fatti dal terzo debitore, in esecuzione di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., ad uno dei creditori del fallito (cfr. Cass. 1227/2016), si ritengono tuttavia ancora validi gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza ancora nel vigore della l. 3/2012 per cui, a fronte della apertura di una procedura liquidazione controllata del patrimonio di una persona, il terzo debitore del sovraindebitato non possa proseguire a pagare somme ad un creditore del sovraindebitato ai sensi di un'ordinanza ex art. 553



cod. proc. civ., deponendo in tal senso i caratteri di universalità e di segregazione del patrimonio caratterizzanti tutte le procedure concorsuali, quindi anche liquidazione del patrimonio -se il terzo proseguisse nei pagamenti della quota pignorata al creditore, tale creditore beneficerebbe, sostanzialmente” di un pagamento “preferenziale” e si “sottrarrebbe” alla concorsualità-;

ritenuto che vada disposta la sospensione delle cessioni del quinto in essere, in particolare quelle a favore della RCI Banque S.p.a. e a favore della Compass S.p.a.; sebbene neanche nel CCI ciò sia stato espressamente previsto, si ritengono tutt’oggi validi gli argomenti sistematici e testuali sulla base dei quali si riteneva dato tale effetto sospensivo anche rispetto a procedure di liquidazione del patrimonio nella vigenza della l. 3/2012, (in tal senso, cfr. Trib. Pistoia 27.12.2013; Trib. Pistoia 23.2.2015; Trib. Torino 8.6.2016; Trib. Livorno 21.9.2016 e 15.2.2017; Trib. Napoli Nord 16.5.2018; Trib. Grosseto 9.5.2017); in primo luogo, la considerazione che la cessione del quinto (o del t.f.r.) consiste nella cessione di un credito futuro, che viene trasferito e ceduto solamente nel momento in cui il lavoratore matura il diritto a percepire lo stipendio mensile, quindi *pro solvendo*, pertanto il soggetto conserva il proprio credito per lo stipendio (o il t.f.r.) nell’interezza sino a che il credito non viene a scadenza; in secondo luogo, la considerazione che, il non ammettere la falcidibilità di crediti oggetto di cessione, apparirebbe incoerente con il principio di parità di trattamento dei creditori, perché si tradurrebbe nel creare un’ulteriore categoria di crediti infalcidiabili, al di fuori dell’elenco tassativo di cui all’art. 268 c. IV CCI (prima, dell’art. 14ter c. VI l. 3/2012); infine, la considerazione della previsione di cui all’art. 268 c. IV lettera b) CCI (prima, dell’art. 14 ter c. VI lettera b) della l. 3/2012), per cui “non sono compresi nella liquidazione ... gli stipendi... nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice”; ritenere il persistere dell’efficacia di una cessione del quinto su uno stipendio (o sul t.f.r.) implicherebbe introdurre una deroga a questa norma, ciò che non è previsto dalla norma;

ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;



P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
MICHELE SERPICO (c.f. SRPMHL85A27F205J);

NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA

liquidatore l'avv. Paola Gerola; concede allo stesso 5 gg dalla
comunicazione della presente sentenza per l'accettazione dell'incarico;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza
nella Cancelleria di questo Tribunale dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti
dall'elenco depositato il termine di 90 gg -decorrenti dal ricevimento
della notifica della presente sentenza, a cura del liquidatore- entro il
quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a
mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di
rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio
in liquidazione, ad eccezione della autovettura tg GC061AZ, di cui si
autorizza l'utilizzo fino alla chiusura della procedura, momento in cui si
procederà alla sua liquidazione;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna
azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati
durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui
beni del debitore;



DISPONE

la sospensione delle cessioni del quinto in essere, a favore della
Compass S.p.a. e della RCI Banque S.p.a.;

DISPONE

la sospensione dell'assegnazione del quinto dello stipendio a favore
dell'Agenzia delle Entrate;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del
liquidatore nominato;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, a cura
del liquidatore nominato, facendo parte del patrimonio dei beni mobili
registrati;

DISPONE

La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla
trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di
procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano
risorse sufficienti;

DISPONE

a cura della Cancelleria la comunicazione della presente sentenza al
ricorrente ed al liquidatore;

DISPONE

a cura del liquidatore la notifica della sentenza ai creditori, anche via
pec;

Cremona, 23.12.2025

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

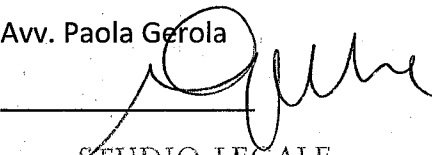
Il sottoscritto Avv. Paola Gerola del Foro di Cremona, con studio in Cremona via Brescia n. 81, in qualità di liquidatore nominato nella procedura di LC n. 03/2026 del Tribunale di Cremona SERPICO MICHELE, attesta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge che la presente copia contenente:

- Sentenza n. 06/2026 pubblicata in data 02/02/2026 dal Tribunale di Cremona di apertura della liquidazione controllata n. 03/2026 Serpico Michele

costituita da n. 05 pagine esclusa la presente, è conforme al corrispondente documento originale contenuto nel fascicolo informatico LC 3/2026 Tribunale di Cremona dal quale è stato estratto.

Cremona, 13/02/2026

Avv. Paola Gerola



STUDIO LEGALE

Avv. PAOLA GEROLA

Via Brescia, 81 - 26100 Cremona

Tel. 0372.22289 - Fax 0372.420002